

Legge regionale 11 febbraio 2010 n. 8.

“Disposizioni contro le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere”.

Il consiglio - Assemblea legislativa regionale
ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale ha approvato

la seguente legge regionale:

Art. 1 (Finalità)

- 1.** La Regione promuove, nell’ambito delle sue competenze, in attuazione dell’articolo 3 dello Statuto regionale, il superamento delle condizioni di discriminazione fondate sull’orientamento sessuale e sulla identità di genere, al fine di consentire il pieno sviluppo della persona umana e l’uguaglianza dei cittadini.
- 2.** La Regione garantisce l’accesso a parità di condizioni agli interventi ricompresi nelle materie di competenza legislativa regionale, senza alcuna discriminazione determinata dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.
- 3.** La Regione dà concreta attuazione ai principi e alle finalità della presente legge, in raccordo con le istituzioni di parità regionali, promuovendo la collaborazione con gli enti locali e il dialogo con le parti sociali e con l’associazionismo.

Art. 2 (Formazione, informazione e lavoro)

- 1.** La Regione, le Province e le Aziende del servizio sanitario regionale, nell’ambito delle proprie competenze, promuovono iniziative di formazione e aggiornamento professionale sulle specifiche problematiche sanitarie e sociali dell’omosessualità e sulle migliori modalità di intervento degli operatori pubblici in contatto con le vittime di discriminazione o di reati legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere.
- 2.** Le Aziende del servizio sanitario regionale assicurano adeguati interventi di informazione, consulenza e sostegno agli utenti avvalendosi del personale formato ai sensi del comma 1.
- 3.** La Regione promuove politiche attive del lavoro volte ad evitare l’esposizione al rischio di esclusione sociale per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere.

Art. 3 (Informazione e comunicazione)

- 1.** La Regione promuove e sostiene iniziative volte a sviluppare la conoscenza del fenomeno della discriminazione fondata sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere nei settori della salute, delle politiche sociali, dell’istruzione e formazione professionale e delle politiche attive del lavoro. In particolare la Regione promuove campagne di comunicazione per accrescere l’attenzione sulle tematiche disciplinate dalla presente legge e per fornire alle persone interessate le informazioni necessarie per la tutela dei propri diritti.
- 2.** Il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) di cui alla legge regionale 27 marzo 2001, n. 8, nell’ambito delle sue funzioni, formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e ai concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della discriminazione derivante dai diversi orientamenti sessuali o dall’identità di genere.
- 3.** Il CORECOM effettua rilevazioni periodiche sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali o identità di genere della persona.

Art. 4 (Tutela non giurisdizionale dei diritti)

- 1.** Nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla l.r. 28 luglio 2008, n. 23 (Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale) le vittime di discriminazione legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere, anche sottoposte a misure restrittive della libertà personale, possono rivolgersi all’Autorità di cui alla l.r. 23/2008 per la tutela non giurisdizionale dei propri diritti.

Art. 5
(Attuazione degli interventi)

1. I piani e i programmi previsti dalla normativa vigente in materia sanitaria e sociale o concernenti le politiche attive del lavoro, l'istruzione, la cultura e la formazione professionale individuano, per quanto di competenza, gli interventi attuativi della presente legge e promuovono azioni positive volte a contrastare i fenomeni di discriminazione legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere.
2. Anche in esecuzione degli indirizzi contenuti nella pianificazione indicata al comma 1, la Regione concede contributi per l'attuazione delle iniziative di aggiornamento professionale previste al comma 1 dell'articolo 2 e per le iniziative indicate al comma 1 dell'articolo 3.
3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
4. La deliberazione di cui al comma 3 è adottata, sentite la competente Commissione assembleare e le associazioni rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e dell'identità di genere operanti nelle Marche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria regionale annuale.

Art. 6
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge l'entità della spesa sarà stabilita a decorrere dall'anno 2011 con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nella UPB 5.30.07 del bilancio di previsione per l'anno 2011 e successivi, a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione del Programma operativo annuale (POA).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 11 febbraio 2010.

IL PRESIDENTE
(Gian Mario Spacca)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE .

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ PUBBLICATI:

- a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;
- b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE.

N O T E

Nota all'art. 1, comma 1

Il testo dell'articolo 3 dello Statuto della Regione Marche è il seguente:

“Art. 3 - (*Uguaglianza e differenza di genere*) - 1. La Regione promuove, nell'ambito delle sue attribuzioni, tutte le iniziative idonee a realizzare il pieno sviluppo della persona e l'uguaglianza dei cittadini, ripudia ogni forma di discriminazione e dedica particolare attenzione ai giovani e alle persone in condizioni di disagio.
2. La Regione valorizza la differenza di genere in ogni campo ed attività operando al fine di garantire condizioni di effettiva parità a donne e uomini. Le leggi regionali garantiscono parità di accesso a donne e uomini alle cariche elettive e negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio - Assemblea legislativa e della Giunta.”

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa dei Bucciarelli, Altomeni n. 225 dell' 21 febbraio 2008;
- Parere della II Commissione assembleare permanente in data 26 gennaio 2010;
- Relazione della V Commissione assembleare permanente in data 19 gennaio 2010;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 2 febbraio 2010, n. 167.

**b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI.**

***MOZIONI, RISOLUZIONI E ORDINI DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
REGIONALE***